



## Ordinanza del Sindaco n. 20 del 27/02/2017

**Oggetto: LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA)**

### IL SINDACO

Premesso che:

La Processionaria del pino è soggetta a lotta obbligatoria dall'inizio del secolo scorso. Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, che ha abrogato il precedente datato 17 aprile 1998, chiarisce attraverso pochi articoli gli ambiti di intervento e le competenze dei diversi attori coinvolti.

Ai Servizi **fitosanitari** regionali spetta il compito di individuare le aree in cui l'insetto minaccia la sopravvivenza del popolamento arboreo e, esclusivamente in queste aree, prescrivere l'obbligatorietà degli interventi di lotta.

Il Servizio **fitosanitario**, inoltre, deve garantire la massima divulgazione delle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

È, invece, l'**autorità sanitaria**, il Sindaco, che, all'interno dell'ambito urbano, deve disporre eventuali interventi di profilassi in tutti i casi in cui le infestazioni di Processionaria rappresentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali.

In tal caso, il Servizio **fitosanitario** rappresentano un importante riferimento per le modalità e tempistiche di lotta e per le precauzioni da intraprendere più opportune, che sono facilmente reperibili anche sul Sito della Regione Piemonte.

La possibilità di offesa per persone e animali è oggettiva e reale, infatti i peli urticanti possono causare allergie e irritazioni cutanee e nei casi più gravi anche shock anafilattico.

Per tale motivo anche quest'anno l'Amministrazione, su tutte le aree pubbliche, con priorità e particolare attenzione alle scuole e parchi bambini, come in passato, è attiva per le azioni di profilassi e di contenimento, più

consoni al ciclo biologico dell'insetto (dicembre – febbraio).

La Regione Piemonte stabilisce, in conformità all'art. 3 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, che le strutture regionali per le finalità di cui al Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, avente oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, garantiscano la massima divulgazione, relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Visto il D.Lgs 267 18/08/2000, art 50, comma 5, i cui contenuti demandano alla competenza del Sindaco l'adozione di ordinanze di necessità e urgenza, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari e gestori di aree verdi e boschive ed agli Amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi e private all'interno del perimetro urbano, o dei centri abitati e delle aree pubbliche extraurbane, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà o aree in gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*);

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino ed in particolare Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*); sono possibili gli attacchi anche al *Cedrus deodara*

Nel caso in cui si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate; i nidi devono essere rimossi il più velocemente possibile, anche quando vuoti.

E' fatto **assoluto divieto** di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale; si ricorda a tale proposito che la pericolosità riguarda i lavoratori del ciclo del rifiuto che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di trattamento del rifiuto.

Gli interventi dovranno tenere conto delle prescrizioni operative divulgate dal sito della Regione Piemonte

In particolare nella specifica situazione di Venaria, sulla base del ciclo vitale dell'insetto, della distribuzione delle specie arboree nelle aree pubbliche e private, delle oggettive difficoltà di trattamento alle chiome con preparati microbiologici e dei costi elevati, si indica come strategia di primaria applicazione la rimozione precoce dei nidi prima del loro abbandono da parte degli insetti, ed in ogni caso la rimozione dei nidi vuoti che dovrà avvenire al più tardi entro il mese di giugno 2016.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o gestori interessati

Si riportano di seguito alcune informazioni utili ad una azione di prevenzione:

- a) Le larve lasciano i nidi in primavera e arrivano al suolo, si interrano nei dintorni dell'albero attaccato, pertanto nel periodo primaverile fino a inizio estate è pertanto sconsigliato avvicinarsi, eseguire lavori di campagna o attività ludiche nell'intorno dell'albero, in modo particolare se si dovessero vedere i caratteristici nidi.
- b) I nidi abbandonati dalle larve sono una pericolosa fonte di contaminazione. Andrebbero pertanto rimossi, anche se vuoti, il più velocemente possibile, in quanto per l'azione degli agenti atmosferici questi possono degradarsi diffondendo su un'area più grande i peli urticanti di cui sono pieni.
- c) Nel caso le Processionarie al suolo dovessero interessare aree e cortili pavimentati non schiacciarle, ma eventualmente rimuoverle con qualche semplice precauzione e protezione: guanti, mascherina. È buona norma, se possibile, lavare le superfici con getto d'acqua.
- d) Segnalare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) la presenza di nidi e la loro ubicazione precisa, che smisterà le segnalazioni agli uffici preposti per le azioni di competenza specifica.

Responsabile del procedimento: Arch. Margherita Bertolusso.

## **AVVERTE**

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

## **AVVISA**

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonchè trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl TO3, via Balegno n. 6 Rivoli (TO), alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino.

**Venaria Reale lì, 27/02/2017**

**IL Sindaco**

**FALCONE ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.**